



COMUNE DI LUMEZZANE  
Provincia di Brescia

# ***REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI***

Adottato con deliberazione di C.C.

n. 25 del 31/05/2021

## TITOLO I

### Articolo 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento ha ad oggetto il sistema dei controlli interni come previsti dagli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000.
2. Le norme del presente regolamento sono attuative ed integrative rispetto alla disciplina generale sui controlli interni contenuta nelle norme statali.
3. Le norme contenute nelle leggi statali ed atti aventi forza di legge applicabili al sistema dei controlli si intendono qui integralmente richiamate anche nelle loro successive modifiche ed integrazioni.
4. Fanno parte della disciplina generale dei controlli anche il regolamento comunale sul ciclo di gestione della performance, il regolamento di contabilità dell'Ente, nonché il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nonché tutte le sue successive modifiche ed integrazioni.
5. Il sistema dei controlli interni è diretto a:
  - a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in attuazione degli artt. 97 e 81 della Carta Costituzionale;
  - b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa;
  - c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico;
  - d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari anche mediante la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.

### Articolo 2 – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Il sistema dei controlli interni si compone di:
  - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
  - b) controllo di gestione;
  - c) controllo strategico;
  - d) controllo degli equilibri finanziari;
  - e) controllo sulla qualità dei servizi erogati;
  - f) controllo sulle società partecipate e sugli organismi gestionali esterni.
2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e i compiti di gestione.
3. Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell'assetto organizzativo dell'ente e si svolge in coordinamento con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati.
4. Gli strumenti di pianificazione dell'Ente e le norme regolamentari sul ciclo della performance contenute nel vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi integrano il presente regolamento in modo tale da consentire il



conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 147 del decreto legislativo n. 267/2000.

5. Le norme del presente regolamento che disciplinano i controlli sugli equilibri finanziari, integrano il regolamento di contabilità cui espressamente si rinvia.

### Articolo 3 – FINALITÀ DEI CONTROLLI

1. Il **controllo di regolarità amministrativa e contabile** ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il **controllo di gestione** ha lo scopo di indirizzare l'attuazione degli obiettivi previsti nella pianificazione e programmazione dell'Ente, verificando l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra azioni realizzate e obiettivi, nonché tra risorse impiegate e risultati.
3. Il **controllo strategico** ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di impatti e di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
4. Il **controllo sugli equilibri finanziari** ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
5. Il **controllo sulla qualità dei servizi erogati** ha per oggetto sia quelli erogati tramite organismi esterni, sia quelli gestiti con strutture proprie dell'ente ed ha lo scopo di misurare il grado di soddisfacimento delle attese dei cittadini / utenti / clienti.
6. Il **controllo sulle società partecipate e sugli organismi gestionali esterni** ha lo scopo di monitorare costantemente gli effetti delle scelte gestionali e degli obiettivi che detti organismi intendono raggiungere, rispetto alle ricadute e ai riflessi finanziari, economici e patrimoniali sul sistema di bilancio dell'ente e il raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza.

### Articolo 4 – SOGGETTI DEL CONTROLLO

1. Sono soggetti deputati al controllo interno:
  - a) il Segretario Generale, che si può avvalere di personale appositamente individuato;
  - b) il Dirigente del servizio finanziario;
  - c) i Dirigenti di area e di settore, ove esistenti, o i Responsabili dei Servizi e degli uffici secondo le rispettive competenze;
  - d) le eventuali unità preposte al controllo di gestione;
  - e) i Revisori dei Conti;
  - f) l'Organismo di valutazione (OdV).



2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente, sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme o provvedimenti adottati in materia di organizzazione.
3. Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione e separazione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza ai soggetti di cui al comma primo nell'espletamento delle loro funzioni, disciplinate dagli articoli 97 e 107 TUEL, nonché di tutte le funzioni.

### **Articolo 5 – ESITI DEI CONTROLLI INTERNI**

1. il sindaco, avvalendosi del segretario generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti il referto sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno adottato sulla base delle linee guida deliberate annualmente dalla Sezione autonomie della Corte dei Conti; il medesimo referto è inviato al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Gli esiti del sistema dei controlli interni oggetto del presente regolamento confluiscono altresì nella relazione di fine mandato ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del D. Lgs. 149/2011.

## **TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

### **Articolo 6 – CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO**

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dalla fase dell'iniziativa a quella integrativa dell'efficacia.
3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia coincidente, di norma, con la pubblicazione.

### **Articolo 7 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione, il responsabile del servizio, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo della deliberazione ed è allegato quale parte integrante e sostanziale della stessa.
3. Per ogni altro atto amministrativo il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento. Qualora il dirigente o il responsabile del servizio esprima un parere negativo sulla regolarità tecnica dell'atto o provvedimento che



deve sottoscrivere per competenza, ne espone adeguatamente le ragioni e i motivi nel corpo dell'atto o del provvedimento cui fa riferimento.

4. Ove la Giunta o il Consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile di cui al successivo articolo devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

## **Articolo 8 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il rilascio del relativo parere.
2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.
3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato quale parte integrante e sostanziale della stessa.
4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, che è parte integrante e sostanziale del provvedimento cui si riferisce.

## **Articolo 9 - CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI**

1. Il Segretario Generale, assistito dal personale appositamente delegato, coordina il controllo successivo di regolarità amministrativa che è inteso a rilevare elementi di cognizione sulla correttezza dell'azione amministrativa e della regolarità delle procedure e delle attività amministrative svolte, in relazione alla conformità ai principi dell'ordinamento, alla legislazione vigente in materia, allo statuto e ai regolamenti, nonché in relazione alla modalità di redazione dell'atto.
2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, oltre a garantire legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, costituisce strumento di assistenza, anche attraverso analisi, monitoraggi, valutazioni e raccomandazioni in forma di direttiva, ai dirigenti /responsabili dei servizi, nell'assunzione degli atti e provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi individuati con atto del Segretario Generale.
4. Il Segretario Generale svolge il controllo successivo a campione, con cadenza almeno semestrale. Le metodologie di campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del Segretario, secondo tecniche statistiche, preferibilmente di natura informatica e secondo principi generali di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla L.190/2012.5.
5. L'atto organizzativo adottato dal Segretario viene trasmesso, tempestivamente, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi ed inoltrato per conoscenza al Sindaco ed alla Giunta Comunale.
6. Il Segretario Generale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.



7. Le risultanze delle attività del controllo successivo di regolarità amministrativa confluiscono in rapporti di analisi, valutazione ed eventuali proposte sugli atti sottoposti ad esame, nonché in direttive di conformazione particolari in relazione alle irregolarità riscontrate negli atti adottati ovvero generali in relazione alle categorie di atti sottoposte al controllo.
8. Le risultanze del controllo di cui al presente articolo sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario Generale, al Sindaco e alla Giunta, ai Dirigenti, ai responsabili, ai revisori dei conti e all'OdV.
9. Nel caso in cui l'attività di controllo di cui al presente articolo permetta di rilevare irregolarità, il Segretario propone al soggetto competente l'adozione di provvedimenti tesi a rimuovere od attenuare gli effetti dell'irregolarità riscontrata, a ripristinare le condizioni di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e a prevenire la reiterazione di irregolarità.
10. Qualora il Segretario Generale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionabili, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

## **Articolo 10 - PARAMETRI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa verifica la rispondenza degli atti e dei provvedimenti esaminati ai seguenti parametri:
  - a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
  - b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
  - c) rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
  - d) rispetto della normativa in generale;
  - e) conformità alle norme regolamentari;
  - f) conformità al programma di mandato, P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

## **TITOLO III – CONTROLLO DI GESTIONE**

### **Articolo 11 – DEFINIZIONE**

1. Il controllo di gestione è strettamente connesso alla pianificazione e alla programmazione delle attività dell'Ente e consiste nella procedura, interna e concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa, diretta a:
  - a) mantenere l'orientamento della gestione dell'Ente verso gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione, rilevando eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi e informandone i responsabili ai fini dell'attuazione delle opportune misure correttive, attraverso la rilevazione di appositi indicatori;
  - b) monitorare la gestione dell'ente, individuando le risorse assegnate alle varie attività dell'ente stesso;
  - c) verificare l'efficacia e l'efficienza e l'economicità nelle relative gestioni;



- d) garantire il perfezionamento di un miglior coordinamento dell'azione amministrativa attraverso l'analisi delle risorse.

### **Articolo 12 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale. In riferimento a singoli servizi può avvenire in modo analitico per valutarne i diversi fattori produttivi ai fini di individuare eventuali alternative nella loro impostazione e/o gestione.

### **Articolo 13 - STRUTTURA OPERATIVA**

1. Il controllo di gestione è svolto in maniera diffusa da parte di tutti i dirigenti e responsabili dell'Ente, con la collaborazione di una struttura operativa preposta alla pianificazione, programmazione e controllo, che opera in maniera integrata con il servizio finanziario e con gli altri servizi interessati.

### **Articolo 14 - FASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE**

1. Il controllo della gestione si sviluppa per fasi:
- a) su proposta del Segretario Generale approva, all'inizio dell'esercizio, il P.E.G., comprensivo del Piano delle Performance e PDO, sulla base degli obiettivi fissati nella sezione operativa dell'ultimo DUP approvato;
  - b) nel corso dell'esercizio, con cadenza semestrale, i soggetti di cui al precedente art.13, svolgono la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi, ed in caso di scostamento rispetto a quanto programmato, concordano con la Giunta gli eventuali interventi correttivi;
  - c) al termine dell'esercizio, dopo aver accertato il grado di attuazione degli obiettivi, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, il soggetto competente predispose una relazione sulla Performance che comprende il monitoraggio degli obiettivi al 31/12. La predisposizione della proposta di PEG/PDO dell'anno successivo tiene conto anche dei risultati conseguiti o non realizzati.

### **Articolo 15 - REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE**

1. Il Segretario Generale, relaziona sull'esito del controllo di gestione sia agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, sia ai dirigenti affinché gli stessi possano valutare l'andamento della gestione dei servizi di loro competenza.
2. Al termine dell'esercizio il Segretario generale, avvalendosi del servizio controllo di gestione, oltre agli adempimenti di cui al precedente comma è tenuto a trasmettere il referto del controllo di gestione relativo all'esercizio chiuso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 198-bis del TUEL.

## **TITOLO IV - CONTROLLO STRATEGICO**



## **Articolo 16 - CONTROLLO STRATEGICO**

1. Il controllo strategico, è lo strumento inteso a verificare lo stato di attuazione dei programmi e l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, tenuto conto degli aspetti economico finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa.
2. Le fonti della programmazione strategica sono costituite:
  - a) Dalla relazione di inizio mandato;
  - b) Dalle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato ex articolo 46 TUEL;
  - c) Dalla sezione strategica del documento unico di programmazione (DUP);
  - d) Dal piano della performance ex D. Lgs. 150/2009.

## **Articolo 17 – UNITÀ PREPOSTA**

1. L'unità preposta al controllo strategico è posta sotto la direzione del Segretario generale ed elabora i rapporti periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al Consiglio comunale per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

## **Articolo 18 – RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

1. Entro il 10 luglio i responsabili dei servizi trasmettono al Responsabile del Controllo Strategico una dettagliata relazione in ordine allo stato di attuazione dei rispettivi programmi approvati dal Consiglio comunale con il Documento Unico di Programmazione. La relazione deve dare dimostrazione del rispetto delle fasi di avanzamento dei programmi sia in termini finanziari che di perseguimento degli obiettivi.
2. Ove nella relazione di cui al precedente comma 1 i responsabili dei servizi evidenzino ritardi o carenze nello stato di attuazione dei programmi in termini di perseguimento degli obiettivi o in termini finanziari, dovranno altresì essere dettagliatamente indicate le cause di tali ritardi o carenze, le conseguenze che potrebbero derivarne e le proposte per il loro superamento.
3. Il Responsabile del Controllo Strategico, sulla base delle relazioni trasmesse dai responsabili dei servizi e delle notizie ed atti in suo possesso, provvede a predisporre apposito rapporto da sottoporre all'approvazione dell'organo esecutivo e del Consiglio comunale entro il 31 luglio.
4. A fine esercizio i responsabili dei servizi trasmettono al Responsabile del Controllo Strategico una dettagliata relazione in ordine all'attuazione dei rispettivi programmi alla data del 31/12, per il suo inserimento nella relazione della gestione ai sensi dell'art. 231 del D. Lgs. 267/2000.5.
5. Al termine del mandato amministrativo, le risultanze del controllo strategico confluiscono nella relazione di fine mandato ex art.4 D. Lgs. 149/2011.





## **TITOLO V - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI E SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI**

### **Articolo 19 - ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e con la vigilanza dell'organo di revisione.
2. Il responsabile del servizio finanziario organizza il controllo sugli equilibri finanziari e ne monitora il mantenimento con la collaborazione del Segretario Generale e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, coinvolgendo gli organi di governo sulla base delle rispettive competenze, al fine di attuare le manovre che si rendano necessarie.
3. L'attività di controllo viene formalizzata attraverso una relazione a cadenza trimestrale che viene trasmessa al Sindaco, alla Giunta comunale, al Presidente del Consiglio, al Segretario e all'Organo di revisione.
4. Il Responsabile del servizio finanziario segnala tempestivamente il verificarsi, anche presso gli organismi gestionali esterni, di situazioni di disequilibrio tali da:
  - a) produrre effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari complessivi dell'Ente;
  - b) porre a rischio il rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente.

### **Articolo 20 - FASI DEL CONTROLLO**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari di cui all'art.147-quinquies TUEL e successive modifiche e integrazioni è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario e dei Responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità ed è disciplinato dal regolamento di contabilità secondo quanto previsto dall'art.147-quinquies sopra citato e dalle norme dell'ordinamento finanziario degli enti locali.
2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del servizio finanziario, sia in fase di approvazione dei documenti programmazione, sia durante tutta la gestione.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.
4. Il Responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari a partire dalla data di approvazione del bilancio di previsione.
5. Il controllo generale sugli equilibri di bilancio, oltre a quanto previsto nell'art. 19 al punto 3, è formalizzato anche in occasione della deliberazione del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193 del TUEL così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014.
6. Il Responsabile del servizio finanziario è obbligato altresì a presentare le proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese evidenzia il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui ai precedenti commi riguardano sia l'equilibrio di bilancio



- complessivo, sia gli equilibri di cui all'art. 50 del regolamento di contabilità, i quali, se non compensati da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione. La segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, provvede al riequilibrio entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese, il responsabile del Servizio Economico Finanziario può contestualmente sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria. La sospensione del rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria opera, in ogni caso, qualora, trascorsi trenta giorni dalle segnalazioni di cui ai commi precedenti, gli organi competenti non abbiano adottato i provvedimenti necessari al fine di ricostituire gli equilibri di bilancio.
7. Il Responsabile del servizio finanziario effettua un'adeguata valutazione anche sull'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni, nei limiti di cui al comma 3 dell'art.147 quinquies e con esclusione delle società quotate ai sensi dell'articolo 147-quater del medesimo testo unico degli enti locali.
  8. Il Comune, tramite i rispettivi responsabili dei servizi per competenza, anche in ossequio del controllo analogo, verifica che gli organismi gestionali esterni rispettino le norme statali che impongono vincoli alle società partecipate, e agli altri organismi gestionali esterni.
  9. I controlli sono svolti da ciascun dirigente in relazione alla materia di competenza.
  10. I controlli sugli organismi gestionali esterni che gestiscono servizi d'ambito, sono svolti nel rispetto delle normative di settore, dalle strutture d'ambito appositamente costituite.
  11. Per i controlli sugli organismi gestionali esterni è consentito agli uffici di controllo sopra individuati:
    - a) l'accesso a qualunque documento di proprietà o in possesso degli organismi gestionali esterni mediante semplice richiesta informale;
    - b) chiedere la convocazione degli organi di amministrazione degli organismi gestionali esterni per l'acquisizione di informazioni utili al controllo;
    - c) rapportarsi con consulenti dell'organismo gestionale esterno.
  12. Per una più ampia partecipazione sui i controlli sugli organismi gestionali esterni il Consiglio comunale può deliberare indirizzi per i dirigenti o responsabili di servizio, nonché approvare deliberazioni sull'andamento.

## **Articolo 21 - CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI**

1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati è finalizzato al monitoraggio della qualità percepita dagli utenti dei servizi e alla verifica del rispetto degli standard definiti nelle carte dei servizi e nei documenti di programmazione.
2. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati compete ai responsabili dei servizi per competenza, attraverso i seguenti strumenti di rilevazione:
  - a) le carte dei servizi;
  - b) i questionari di "customer satisfaction" volti alla misurazione della soddisfazione dei "clienti" interni ed esterni dalle varie strutture dell'ente;
  - c) la "gestione" delle segnalazioni e reclami" volta al monitoraggio delle segnalazioni inerenti ai servizi erogati.



## **Articolo 22 – METODOLOGIA DEL CONTROLLO**

1. La qualità percepita dagli utenti dei servizi viene rilevata in maniera sistematica tramite sondaggi e indagini di gradimento.
2. La qualità del servizio erogato è misurata sulla base dei seguenti parametri:
  - a) efficacia (rispondenza alle attese dell'utente richiedente);
  - b) tempestività (congruità del tempo intercorrente tra la richiesta e l'effettiva erogazione del servizio);
  - c) accessibilità (disponibilità delle informazioni necessarie per l'utilizzo del servizio);
  - d) trasparenza (informazione sui criteri e i tempi di erogazione, sul responsabile del procedimento e sui costi);

## **Articolo 23 – RISULTANZE**

1. Sulla base delle analisi svolte i risultati vengono trasmessi al controllo di gestione, che li formalizza nella relazione della Performance ex D. Lgs. 150/2009.
2. Le risultanze del controllo sulla qualità dai servizi erogati sono utilizzati ai fini di una miglior programmazione e pianificazione delle attività dell'ente in quanto consentono l'individuazione del potenziale di miglioramento della performance nonché dei fattori su cui si registra lo scarto maggiore tra ciò che l'amministrazione è stata in grado di realizzare e le aspettative e i bisogni degli utenti.

## **Articolo 24 - CONTROLLI SULLE SOCIETÀ "IN HOUSE" E SOCIETÀ CONTROLLATE NON QUOTATE E DEGLI ALTRI ENTI PARTECIPATI**

1. Il controllo sulle società partecipate non quotate è esercitato dal Segretario generale in collaborazione con i responsabili di servizio competenti per materia secondo l'organizzazione e le direttive indicate dalla Giunta comunale.
2. Nel caso di società partecipate "in house" così come definite dalla normativa e giurisprudenza comunitaria e nazionale il "controllo analogo" si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del Tuel, secondo le seguenti modalità:
  - a) nel controllo ex ante l'Amministrazione definisce nella sezione operativa del DUP, anche su proposta delle società, gli indirizzi e gli obiettivi gestionali in riferimento all'arco temporale considerato dalla medesima relazione. Gli obiettivi sono espressi, per quanto possibile, in termini quantitativi e qualitativi anche con l'utilizzo di appositi indicatori ed in riferimento a standard o altri parametri statistici di riferimento;
  - b) per gli enti strumentali controllati, quali le Aziende Speciali, il Consiglio comunale approva i bilanci preventivi, ai sensi delle norme vigenti, assicurando la coerenza e la compatibilità degli stessi con il bilancio preventivo del Comune;
  - c) il monitoraggio o controllo "contestuale" avviene con la presentazione al Consiglio dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, della relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati e gli obiettivi previsionali. In tale sede il Consiglio comunale aggiorna gli obiettivi annuali ed indica, in caso di



squilibrio finanziario, eventuali azioni da intraprendere alle quali il Consiglio di amministrazione della società / amministratore unico deve attenersi. Il monitoraggio avviene anche tramite la consultazione con riferimento alla gestione dei servizi svolti dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative;

- d) il controllo ex post avviene con l'approvazione da parte del Consiglio dell'ente nei termini di legge della proposta di bilancio di esercizio annuale della società contenente lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali affidati in sede di programmazione e rilevati nel DUP ex art.170 TUEL, nonché con l'approvazione del bilancio consolidato nelle modalità previste dai principi contabili e con la verifica dei crediti e debiti reciproci da evidenziarsi nel rendiconto annuale dell'ente.
3. Nella relazione sulla gestione, allegata al rendiconto ex art.231 TUEL per ciascuna società "in house" e per ciascuna società controllata dall'ente sono espresse valutazioni sull'andamento gestionale dell'ente partecipato, rilevato nell'ultimo esercizio chiuso, volte alla verifica:
  - a) dell'effettiva produzione di beni e servizi di interesse generale, conformemente alle finalità istituzionali dell'ente;
  - b) dell'appropriatezza del modulo gestionale;
  - c) dell'analisi dei costi sostenuti rispetto ai benefici conseguiti; dell'adempimento degli obblighi contrattuali; della convenienza rispetto ad ulteriori e diversi moduli gestionali o a modalità di gestione diretta;
4. In occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione, è assicurata la rilevazione dei rapporti di debito/credito reciproci tra l'ente e ciascuna società in "house" e partecipata, e vengono riconciliate le rispettive partite contabili.
5. Il controllo dello stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi gestionali nonché dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione di tutti gli altri organismi non quotati partecipati dall'ente e non rientranti nel precedente articolo si uniforma alla disciplina descritta.

## **Articolo 25 – BILANCIO CONSOLIDATO**

1. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante un bilancio consolidato, redatto secondo il criterio della competenza economica e predisposto secondo le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011.

## **TITOLO VI - NORME FINALI**

### **Articolo 26 - COMUNICAZIONI**

1. A cura del Segretario Generale, una copia del presente Regolamento, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

### **Articolo 27 - ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICITÀ**



1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.



## Stralcio artt. 147 e seguenti Tuel

### CAPO III Controlli interni

#### Art. 147.

(Tipologia dei controlli interni).

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato ***(nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni)***, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente; (83)

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

#### ----- AGGIORNAMENTO (83)

Il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

#### Art. 147-bis.

***(Controllo di regolarità amministrativa e contabile)***

***((1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.***



**2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.**

**3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.)**

Art. 147-ter.

**((Controllo strategico.))**

**((1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.**

**2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.)**

Art. 147-quater

**(Controlli sulle società partecipate non quotate).**

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica **((, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni)). ((83))**

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.



-----  
AGGIORNAMENTO (83)

Il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

Art. 147-*quinquies*.  
**(Controllo sugli equilibri finanziari)**

*((1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.*

*2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché' delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.*

*3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.))*

Capo IV  
Controlli esterni sulla gestione

Art. 148  
**(Controlli esterni).**

*((1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.))*

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
- d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali. (78)

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2. (78)

4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.





-----  
AGGIORNAMENTO (78)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39 (in G.U. 1a s. S. 12/3/2014, n. 12), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificati dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, con efficacia nei confronti delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna".

Art. 148-bis

*((Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali).))*

*((1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.*

*2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.*

*3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria)).*

